

DETERMINAZIONE n. 344/ST

del 14 NOVEMBRE 2025

DIVISIONE: AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO: SETTORE PATRIMONIO

Oggetto:Servizio funebre per persona indigente_CIG B919AA64F8_Tonati & C. Snc di Tonati Marina e Tonna Marco_€ 1290,00 esente IVA

IMPEGNI DI SPESA											
Esercizio	Сар.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione					
	10531 Cod. Siope CUP CIG B919A	2025 1332 A64F8	126		TONATI Onoranze Funebri Tonati & C. snc di Tonati e Tonna	FUNERALI DI POVERTA'					

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Borgomanero, lì 14/11/2025

IL DIRIGENTE AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

F.to Ing. Paola Benevolo

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19 dicembre 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 21 gennaio 2025 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2025/2027;
- con decreto sindacale numero 2 del 31 gennaio 2024 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e le relative sostituzioni

Premesso inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco nella propria duplice veste di Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale;
- nell'esercizio delle dette funzioni, il Sindaco è chiamato a garantire i servizi di interesse pubblico e qualificati come indispensabili dalla legge, tra cui, ai sensi dell'art. 4 del medesimo Regolamento Comunale rientra "l'inumazione ed esumazione ordinaria dei cadaveri di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari e residenti nel Comune. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale";
- sul punto viene in rilievo, altresì, il Parere del Ministero dell'Interno n. 419 del 29/11/2019, il quale ritiene che sia onere del Comune nel quale sia deceduta la persona indigente provvedere alla sepoltura della stessa, indipendentemente dalla residenza in vita;
- detto onere risponderebbe ad una duplice ragione: da una parte, soddisfare l'interesse pubblico ad una corretta gestione delle pratiche mortuarie, onde garantire la sicurezza e la salute della collettività; dall'altra parte, dare applicazione ad un principio di non discriminazione degli individui in base a ragioni legate alla nazionalità, alla residenza in vita o all'appartenenza religiosa;
- nel caso di specie, sul territorio del Comune è deceduta in data 22/10/2025 persona avente in vita residenza presso il Comune di Castelletto sopra Ticino;
- con riferimento a tale persona, il Consorzio Comunale Servizi Socio Assistenziali, cui aderiscono, tra gli altri, i Comuni di Borgomanero e di Castelletto Sopra Ticino, ha dichiarato con relazione acquisita al n. 47863 protocollo del 12/11/2025 che la stessa, pur non in carico ai servizi sociali, si trovava apparentemente in una condizione di bisogno legata alla situazione di salute, il cui aggravamento appare essere la causa di decesso;
- detta persona, inoltre, di origine straniera, non aveva legami di parentela con cittadini italiani, non potendo considerarsi tale il rapporto di prossimità con la moglie da cui aveva divorziato;
- alla luce di quanto sopra, detta persona apparentemente sembra trovarsi nella condizione di indigenza richiamata dall'art. 4 del Regolamento Comunale e dal citato parere del Ministero dell'Interno, che legittima questo Comune ad intervenire al fine di garantire l'esecuzione dei servizi funebri essenziali, per tali intendendosi tutti quelli necessari a consentire l'inumazione della persona deceduta, fermo restando il diritto a richiedere il rimborso delle spese sostenute qualora dovesse accertarsi la carenza dei presupposti sopra individuati;
- occorre acquisire il servizio in oggetto perché necessario allo svolgimento delle specifiche funzioni ed attività assegnate al Settore;
- non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 1 lettera a), del <u>Decreto Legislativo 36 del 31/03/2023</u> poiché di importo stimato inferiore ad € 150.000,00 per lavori o di importo stimato inferiore ad € 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione

Ritenuto di:

individuare il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs 36/2023 nella figura dell'arch. Valeria Vicario, che possiede i requisiti previsti dall'"Allegato I.2 - Attività del RUP" art. 5 (Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture) del Codice dei Contratti;

Visti:

- l'art. 192 del <u>Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000</u>, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 1 del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'art. 62 comma 1 del D. Igs 36/2023 il quale prevede che "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori".
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010;

Atteso che:

- è necessario dare avvio alla procedura di acquisizione del servizio denominato "servizio funebre per persona indigente"
- alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti:
 - a) non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto *servizi* comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento:
 - b) è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione:
- è possibile procedere con affidamento diretto ad operatore economico individuato dalla stazione appaltante, posto che il valore del servizio è inferiore ad € 5.000,00;

Rilevato che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il valore distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto

ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 e che pertanto in funzione della fascia di importo del contratto l'imposta non è dovuta;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: Pompe Funebri
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

Ritenuto pertanto:

- provvedere all'affidamento del servizio attraverso l'acquisizione di specifico preventivo;
- contattare la Soc. Tonati & C. Snc di Tonati Marina e Tonna Marco, con sede in 28011
 Armeno (NO). V.le Luigi Cadorna 66, P.IVA e CF 01792730036, della quale si è verificata la capacità ad eseguire il servizio nei tempi richiesti per il soddisfacimento degli interessi pubblici perseguiti, con le caratteristiche e qualità necessarie;

Visto il preventivo presentato per l'esecuzione del *servizio* di cui trattasi, acquisito agli atti al prot. 48074 del 13/11/2025, che offre un importo pari ad € 1.290,00, di cui € 387,00 per costi della manodopera ed € 25,80 per costi della sicurezza, esente IVA ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 27, DPR 633/1972;

Richiamato l'art. 17, comma 2, del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Ritenuto di *affidare*, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Igs 36/2023, il *servizio* in oggetto all'operatore economico denominato **Tonati & C. Snc di Tonati Marina e Tonna Marco**, con sede in 28011 Armeno (NO). V.Ie Luigi Cadorna 66, P.IVA e CF 01792730036, per l'importo pari a € **1.290,00**, di cui € 387,00 per costi della manodopera ed € 25,80 per costi della sicurezza, esente IVA ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 27, DPR 633/1972.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire, nel rispetto della legge, il servizio funerario per persona ritenuta in stato di indigenza, nel rispetto della dignità della stessa e delle esigenze di pubblica sicurezza e di tutela della salute pubblica;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio denominato "servizio funebre per persona indigente";
- il valore economico del servizio è pari € 1.290,00 esente IVA, come da offerta presentata dall'affidatario;
- l'obbligazione verrà perfezionata nella forma di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023 e trasmissione al creditore mediante PEC;
- le clausole ritenute essenziali oltre che nella presente determinazione sono contenute:
 - a) nell'offerta presentata dalla ditta partecipante e registrata al prot. 48074 del 13/11/2025;
- considerato l'importo dell'appalto, alla luce del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs.
 36/2023 e dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'attività della Pubblica Amministrazione, la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in ossequio al disposto dell'art. 50 del D. Lgs 36/2023.

Preso atto che:

 in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG: **B919AA64F8**

Di precisare che:

- trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse, della valenza sociale del servizio e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso:

Viste le seguenti dichiarazioni fornite dall'appaltatore (rif. prot. n. 48074 del 13/11/2025):

- di presa visione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- con la quale, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del <u>Decreto Legislativo 165 del 30/03/2001</u>, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage o revolving doors), l'appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, con riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- ai sensi dell'art. 3, comma 8, <u>legge 13/08/2010 n. 136</u>;

Visto il DURC on-line attestante la regolarità contributiva della ditta aggiudicatrice, emesso da INAIL 51639510 Data richiesta 13/11/2025 Scadenza validità 13/03/2026.

Visti inoltre:

- il D. Lgs 36/2023;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;
- il <u>Decreto Legislativo 118 del 23/06/2011</u> e successive modificazioni
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1. Di approvare:

A) il preventivo presentato per l'esecuzione del servizio di cui trattasi, acquisito agli atti al prot. 48074 del 13/11/2025, che offre un importo pari ad € 1.290,00, di cui € 387,00 per costi della manodopera ed € 25,80 per costi della sicurezza, esente IVA ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 27, DPR 633/1972.

- 2. Di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, per le ragioni esplicitate in preambolo, il servizio in parola all'operatore economico denominato **Tonati & C. Snc di Tonati Marina e Tonna Marco,** con sede in 28011 Armeno (NO). V.le Luigi Cadorna 66, P.IVA e CF 01792730036, per l'importo pari a € 1.290,00, di cui € 387,00 per costi della manodopera ed € 25,80 per costi della sicurezza, esente IVA ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 27, DPR 633/1972,
- 3. Di dare atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 4. Di individuare il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs 36/2023 nella figura dell'arch. Valeria Vicario, che possiede i requisiti previsti dall'"Allegato I.2 Attività del RUP" art. 5 (Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture) del Codice dei Contratti;

5. Di precisare che:

- trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- l'affidamento di cui al presente atto è sottoposto alla normativa della legge n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione.
- 6. Di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo:
 - l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto, nonché;
 - gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023.
- 7. Di precisare che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire, nel rispetto della legge, il servizio funerario per persona ritenuta in stato di indigenza, nel rispetto della dignità della stessa e delle esigenze di pubblica sicurezza e di tutela della salute pubblica;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio denominato "servizio funebre per persona indigente";
- il valore economico del servizio è pari € 1.290,00 esente IVA, come da offerta presentata dall'affidatario;
- l'obbligazione verrà perfezionata nella forma di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023 e trasmissione al creditore mediante PEC;
- le clausole ritenute essenziali oltre che nella presente determinazione sono contenute:
 - a) nell'offerta presentata dalla ditta partecipante e registrata al prot. 48074 13/11/2025;
- considerato l'importo dell'appalto, alla luce del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs.
 36/2023 e dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'attività della Pubblica Amministrazione, la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in osseguio al disposto dell'art. 50 del D. Lgs 36/2023.
- 8. di dare atto che:

- che ai sensi dell'art. 120 <u>Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104</u>, per eventuali procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il T.A.R. Piemonte (Tribunale Amministrativo Regionale Corso Stati Uniti, 45, 10129 Torino -TO), entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- che il CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza è: B919AA64F8
- del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso:
- 9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- 10. di dare atto che il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona ha autorizzato l'impegno di spesa sul capitolo 10531/126/2025;
- 11. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo, con espressa riserva di ripetizione della detta somma nei confronti di chi spetta, qualora venisse accertata la carenza dei presupposti legittimanti il presente atto;
- 12. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 allegato n. 4/2, che la spesa viene imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE Determina 344/ST del 14 NOVEMBRE 2025

Oggetto:Servizio funebre per persona indigente_CIG B919AA64F8_Tonati & C. Snc di Tonati Marina e Tonna Marco_€ 1290,00 esente IVA

IMPEGNI DI SPESA										
Esercizio	Сар.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione				
2025 10531 2025 126 Cod. Siope 1332			TONATI Onoranze Funebri Tonati & C. snc di Tonati e Tonna	FUNERALI DI POVERTA'						
	CUP CIG B919/	4A64F8		1.10.05.03.00						

COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 17/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).